

Bruxelles, 28 giugno 2022
(OR. en)

10746/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0197(NLE)**

UD 132
COEST 501

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 giugno 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2022) 311 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova con riguardo all'adozione della decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Moldova e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 311 final.

All.: COM(2022) 311 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.6.2022
COM(2022) 311 final

2022/0197 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova con riguardo all'adozione della decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Moldova e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel sottocomitato doganale UE - Repubblica di Moldova in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa al reciproco riconoscimento degli operatori economici autorizzati tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova.

1.1. Contesto della proposta

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (di seguito "l'accordo"¹), mira, tra l'altro, a ridurre le tariffe cui devono far fronte le imprese europee quando esportano nella Repubblica di Moldova e a rendere più efficienti le procedure doganali. Inoltre l'accordo facilita ulteriormente il commercio mediante il graduale ravvicinamento della legislazione, delle regole e delle procedure moldove, comprese le norme, a quelle della parte UE di tale accordo². L'accordo è entrato in vigore nel luglio 2016.

Il sottocomitato doganale, istituito a norma dell'articolo 200, paragrafo 1, dell'accordo, esercita le proprie funzioni secondo quanto previsto all'articolo 200, paragrafi 2 e 3, dell'accordo. Il sottocomitato doganale, fra l'altro, adotta modalità pratiche, misure e decisioni per l'attuazione del capo V e dei protocolli II e III dell'accordo, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni e di dati, il riconoscimento reciproco dei controlli doganali e i programmi di partenariato commerciale, nonché i vantaggi reciprocamente concordati. Il sottocomitato doganale è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Repubblica di Moldova responsabili per le questioni doganali e relative alle dogane. Un rappresentante della Commissione europea o della Repubblica di Moldova responsabile delle questioni doganali esercita le funzioni di presidente.

1.2. L'atto previsto del sottocomitato doganale

Il sottocomitato doganale adotta modalità pratiche, misure, decisioni e raccomandazioni come previsto all'articolo 200 dell'accordo. Esse sono adottate per consenso tra le parti una volta espletate le procedure di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento interno del sottocomitato doganale UE - Repubblica di Moldova ai fini della loro adozione³. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.

Il sottocomitato doganale può adottare la decisione mediante procedura scritta con l'accordo delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due presidenti, che operano di concerto con le parti. Una volta concordato il testo, la decisione è firmata in modo indipendente e successivamente da un rappresentante di ciascuna parte.

Sia l'Unione che la Repubblica di Moldova hanno messo in atto programmi di operatori economici autorizzati (AEO) intesi a fornire agevolazioni agli operatori economici che hanno investito nella sicurezza della loro catena logistica e che sono stati autorizzati dalle amministrazioni doganali del paese in questione.

¹ Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra.

² 2014/492/UE: Decisione del Consiglio del 16 giugno 2014 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra.

³ Decisione n. 1/2015 del sottocomitato doganale UE - Repubblica di Moldova del 20 maggio 2015 che adotta il proprio regolamento interno.

Scopo dell'atto previsto è stabilire il riconoscimento reciproco dei programmi AEO tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova.

La decisione è vincolante per le parti alla data della sua adozione. La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

La presente proposta riconosce che l'Unione europea e la Repubblica di Moldova (le "parti") sono impegnate a rafforzare la cooperazione doganale in conformità all'accordo. Essa afferma l'impegno delle parti a facilitare il commercio e a incrementare la sicurezza della catena logistica attraverso programmi di partenariato commerciale.

La sicurezza e la facilitazione della catena logistica del commercio internazionale possono essere significativamente potenziate attraverso il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di partenariato commerciale, il programma di operatore economico autorizzato adottato dalla Repubblica di Moldova e il programma di operatore economico autorizzato ("AEO") dell'UE. Per questo motivo si propone che l'Unione riconosca il programma AEO della Repubblica di Moldova, mentre la Repubblica di Moldova riconoscerebbe il programma AEO dell'UE.

2. BASE GIURIDICA

2.1. Base giuridica procedurale

2.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁴.

2.1.2. Applicazione al caso di specie

Il sottocomitato doganale è un organo istituito dall'accordo.

L'atto che il sottocomitato doganale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 200 dell'accordo di associazione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2.2. Base giuridica sostanziale

2.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

2.2.2. Applicazione al caso di specie

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto consistono nell'agevolare gli scambi tra le parti riconoscendo reciprocamente gli operatori economici autorizzati a norma dell'articolo 197, lettera j), e dell'articolo 200, paragrafo 3, lettera b), del capo 5, relativo alle dogane e alla facilitazione degli scambi, del titolo V dell'accordo, relativo agli scambi e alle questioni commerciali. Di conseguenza l'atto previsto rientra nell'ambito della politica commerciale comune di cui all'articolo 207.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova con riguardo all'adozione della decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Moldova e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- 1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, è stato concluso con la decisione 2014/493/UE del Consiglio⁵ il 30 agosto 2014 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- 2) L'articolo 192 dell'accordo di associazione invita le autorità doganali a sviluppare la cooperazione doganale sulla base più ampia possibile.
- 3) A norma dell'articolo 200 dell'accordo di associazione è istituito il sottocomitato doganale, che ha la facoltà di adottare le misure necessarie ai fini della cooperazione doganale.
- 4) A norma dell'articolo 200, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo di associazione, il sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione può adottare una decisione sul riconoscimento reciproco dei controlli doganali e dei programmi di partenariato commerciale nonché sui vantaggi reciprocamente concordati.
- 5) Il sottocomitato doganale, durante l'ottava riunione nel 2022, o mediante procedura scritta se le parti decidono in tal senso, deve adottare una decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Moldova e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea.
- 6) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel sottocomitato doganale, poiché la decisione sul riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato sarà vincolante per l'Unione.
- 7) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nella decisione relativa al riconoscimento reciproco degli operatori economici autorizzati, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore alla data della sua adozione,

⁵ GU L [260] del [30.8.2014], pag. [4].

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'ottava riunione del sottocomitato doganale, istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, o mediante procedura scritta previo accordo delle parti, per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato della Repubblica di Moldova e dell'Unione europea si basa sull'accluso progetto di decisione del sottocomitato doganale.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*